

EDITORIALI

Euroconference In Diretta: la top 10 dei quesiti della puntata del 12 luglio

di Lucia Recchioni, Sergio Pellegrino



La **50esima puntata** di Euroconference In Diretta si è aperta, come di consueto, con la sessione “**aggiornamento**”, nell’ambito della quale sono state richiamate le novità della **scorsa settimana**.

La sessione “**adempimenti e scadenze**” è stata poi dedicata alle modalità di compilazione dell’**istanza per il contributo per la riduzione degli affitti**, mentre nel corso dello speciale “**agevolazioni edilizie**” sono stati analizzati gli **interventi “propedeutici” a quello da agevolare con il superbonus**.

Durante la sessione “**approfondimento**”, inoltre, è stata esaminata la documentazione illustrativa per **l’assemblea dei soci in caso di perdite**, mentre nella rubrica dedicata alla **finanza agevolata** di Golden Group è stato trattato il tema del **credito d’imposta per i canoni di locazione**.

Numerosi sono stati i **quesiti** ricevuti: le **risposte** verranno caricate, a partire da oggi, sulla **Community di Euroconference In Diretta** su *Facebook*, nonché nella sezione materiali di **Euroconference In Diretta** sulla piattaforma *Evolution*.

Anche oggi, come le scorse settimane, pubblichiamo la **nostra top 10 dei quesiti** che abbiamo ritenuto **più interessanti**, con le **relative risposte**.

Sul **podio**, questa settimana, per noi ci sono:

3. INTERVENTI “PROPEDEUTICI” AL SUPERBONUS E ABUSO DEL DIRITTO

2. CREDITO D'IMPOSTA LOCAZIONI E AFFITTO DI RAMO D'AZIENDA

1. PERDITA INFERIORE A 1/3 CHE INTACCA IL CAPITALE MINIMO

Per aderire alla **Community** di **Euroconference** **In Diretta** ?
<https://www.facebook.com/groups/2730219390533531/>

10

Contributo per la riduzione dei canoni e proroga non comunicata

Considerato che non sono più previste sanzioni, non ho comunicato la proroga del contratto con cedolare secca. Ora che intendo chiedere il contributo per la riduzione del canone devo presentarla? Oppure non è necessario?

P.B.

Effettivamente, come rilevato dal Collega, la L. 58/2019 ha abolito, a decorrere dal 30.06.2019, le sanzioni previste in caso di mancata comunicazione della proroga e della risoluzione dei contratti di locazione per i quali è prevista l'applicazione della cedolare secca.

Tuttavia, se i contratti di locazione sono stati oggetto di una proroga e sussistono i requisiti per poter beneficiare del contributo a fondo perduto per la riduzione dei canoni, è necessario comunicare la proroga (secondo le modalità ordinarie) prima di trasmettere l'istanza per la richiesta del contributo.

9

Ascensori agevolati anche in mancanza di ultrasessantacinquenni

Perché è stato allora inserito nell'art. 119 il riferimento agli ultrasessantacinquenni?

W.B.

Come illustrato nel corso della sessione di aggiornamento, gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche sono agevolabili a prescindere dalla presenza del disabile grave o dell'over 65, come evidenziato anche dalla risposta all'istanza di interpello n. 455 del 05.07.2021.

Invero il richiamato requisito soggettivo assume solo rilievo nell'ambito degli interventi di cui

alla seconda parte dell'articolo 16bis, comma 1, lett. e), Tuir, ovvero la “realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104”.

Come già anticipato nel corso delle precedenti puntate di In Diretta, non è invece richiesta la sussistenza del requisito soggettivo in esame nell'ambito degli interventi “finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi”.

8

Disciplina delle perdite e informativa in nota integrativa

Se le perdite sono semplicemente dovute a minori incassi o ridotta attività a causa del Covid (in società con bilancio micro) è necessario spiegare qualcosa nelle note allo SP? Non è automatico il rinvio a 5 anni?

S.V.

Ai sensi del riformato articolo 6 D.L. 23/2020 “Le perdite di cui ai commi da 1 a 3 devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio”.

Nulla è previsto per le microimprese, che, come noto, non sono chiamate a redigere la nota integrativa. Si ritiene, tuttavia, che in questi casi le informazioni debbano essere comunque esposte in calce allo stato patrimoniale.

Sul punto il CNDCEC, con il documento del 17.03.2021 “La sospensione degli ammortamenti ai sensi del decreto “Agosto” e la disciplina delle perdite ai sensi del decreto “Liquidità”, ha invece ritenuto quanto segue: “Nei bilanci redatti secondo le previsioni delle micro imprese di cui all'art. 2435-ter c.c., gli amministratori saranno tenuti a redigere la relazione ex art. 2446 c.c., o ex art. 2482-bis c.c., con i contenuti precedentemente evidenziati. Considerato il tenore letterale di tali disposizioni, l'obiettivo di adeguata informazione ai soci potrà essere raggiunto accompagnando il bilancio dalla relazione sulle perdite, redatti secondo gli accorgimenti utili per supplire all'assenza della nota integrativa e della relazione sulla gestione”.

7

Contributo a fondo perduto non spettante: profili sanzionatori

Una srls costituita nel 2020 stipula nel 2020 contratto di affitto azienda. 2021 fa istanza per il contributo sostegni "Draghi". Percepisce i 2000+2000 euro automatici. Totale 4000. A seguito risposta 439 del 24.6.21 A.E. contributo non spettante. È penale?

Z. A.

Con la richiamata risposta all'istanza di interpello l'Agenzia delle entrate ha chiarito che la società sorta per lo svolgimento dell'attività di affitto d'azienda non può essere inclusa tra i soggetti neocostituiti ai fini del contributo di cui all'articolo 1 D.L. 41/2021 e deve determinare il contributo a fondo perduto considerando gli effetti delle aziende acquisite in affitto, sia in relazione alle modalità di determinazione della soglia massima di ricavi o compensi sia per quanto concerne il calcolo della riduzione del fatturato.

Ciò premesso, va ricordato che, nel caso in cui il contributo a fondo perduto ricevuto risulti non spettante, l'Agenzia delle entrate procede alle attività di recupero del contributo irrogando la sanzione prevista dall'articolo 13, comma 5, D.L. 471/1997 nella misura minima del 100% e massima del 200%. Per tale violazione è esclusa la possibilità della definizione agevolata.

Nel medesimo caso, si applica inoltre la pena prevista dall'articolo 316-ter c.p. in materia di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, che prevede alternativamente:

- la reclusione da 6 mesi a 3 anni
- nel caso di contributo erogato di importo inferiore a 4.000 euro, la sanzione amministrativa da 5.164 euro a 25.822 euro, con un massimo di tre volte il contributo indebitamente percepito.

Si ricorda, tuttavia, che il contribuente può regolarizzare l'indebita percezione restituendo spontaneamente il contributo, i relativi interessi e versando la sanzione con applicazione delle riduzioni previste per il ravvedimento operoso.

6

Credito d'imposta locazioni: termine per l'utilizzo

C'è un termine temporale entro cui poter utilizzare in compensazione il credito d'imposta per canoni locazione ex art. 28 Decr. Rilancio (cod. trib 6920) maturato nel 2020?

G. A.

Specifici limiti sono previsti solo in caso di cessione del credito: in relazione al cessionario, la quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi e non

può essere richiesta a rimborso.

5

Momento di inizio lavori: individuazione

Quale è il momento dell'inizio dei lavori? Coincide con quello di inizio della procedura autorizzatoria?

I.S.

L'inizio dei lavori e l'inizio della procedura autorizzatoria sono due momenti diversi, e l'inizio dei lavori non coincide nemmeno con il momento di inizio della procedura autorizzatoria.

L'inizio dei lavori è quello dichiarato come tale da parte del contribuente.

#4

Credito d'imposta locazioni nel decreto Sostegni-bis: previsioni per i comuni "calamitati"

Credito imposta locazioni i soggetti che risiedono in comuni con calamità naturali aperte possono usufruire anche se non hanno diminuzione di fatturato?

D. C. P.

Il Decreto Sostegni bis, nella formulazione attualmente vigente (ante-conversione) non prevede più alcuna deroga per i soggetti aventi sede operativa o domicilio fiscale nei comuni "calamitati". Anche questi ultimi, dunque, dovranno verificare di aver subito una riduzione del fatturato per poter beneficiare del credito d'imposta locazioni per i primi 5 mesi del 2021.

3

Interventi "propedeutici" al superbonus e abuso del diritto

Gli interventi «propedeutici» di cui abbiamo parlato non possono configurare un abuso del diritto?

A.S.

Come ampiamente illustrato nel corso dello speciale “agevolazioni edilizie”, nel caso in cui un proprietario di un immobile non disponesse dei requisiti soggettivi/oggettivi previsti dal Superbonus è possibile apportare modifiche volte a superare tali limitazioni prima dell’inizio dei lavori.

Volendo solo richiamare alcuni esempi tra quelli proposti, si può citare, ad esempio, la scelta di creare più unità, a seguito di frazionamento, per poter beneficiare di un più alto *plafond* di spesa.

Si tratta, in ogni caso, di interventi proposti dalla stessa Agenzia delle entrate, ragion per cui può escludersi che gli stessi possano configurare abuso del diritto.

2

Credito d'imposta locazioni e affitto di ramo d'azienda

Una Srl neocostituita nel 2020 che poi acquisisce sempre nel 2020 un ramo di azienda da altra Srl può beneficiare del credito d'imposta locazioni e facendo quali calcoli (deve avere i dati del fatturato del ramo dell'azienda acquisita)?

M. M.

Per poter beneficiare del nuovo credito d'imposta locazioni previsto dal Decreto Sostegni bis è necessario dimostrare, tra l'altro, una riduzione del fatturato: il credito d'imposta, infatti, spetta ai soggetti il cui ammontare medio mensile “*del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020*”.

Pertanto la riduzione richiesta non è più del 50%, ma del 30%, ed assume rilievo la media mensile del fatturato nel “periodo pandemico”, ovvero dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021.

Non è richiesta la riduzione del fatturato per i soggetti neocostituiti, ovvero che hanno iniziato l'attività a decorrere dal 2019.

Come chiarito, da ultimo, con la risposta all'istanza di interpello n. 256/2021 “*La comune ratio legis che ispira le misure inserite nel Titolo II "Sostegno alle imprese e all'economia", al capo I "Misure di sostegno" del decreto rilancio - contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 - determina che, anche in relazione al credito d'imposta di cui all'articolo 28, occorre considerare i valori riferibili all'azienda oggetto del trasferimento nel periodo di riferimento ai fini del calcolo della riduzione del fatturato, richiamandosi i chiarimenti forniti in relazione al contributo a fondo perduto di cui*

all'articolo 25 (cfr. risposta n. 402/E del 24 settembre 2020; risposta n. 440/E del 5 ottobre 2020)".

Facendo dunque riferimento a quanto chiarito ai fini del contributo a fondo perduto, si richiama la circolare 22/E/2020 con la quale è stato precisato che, in caso di subentro in un contratto d'affitto d'azienda, occorre considerare i valori riferibili all'azienda oggetto del trasferimento nel periodo di riferimento, sia in relazione alle modalità di determinazione della soglia massima di ricavi sia per quanto concerne il calcolo della riduzione del fatturato.

1

Perdita inferiore a 1/3 che intacca il capitale minimo

Nel caso di CS 10.000 euro perdita inferiore a 1/3 es: 2500 euro il CS NON si è ridotto di oltre 1/3 ma siamo al di sotto del minimo. Come comportarsi possiamo comunque rimandare di un quinquennio?

S. V.

In merito alla corretta determinazione del capitale minimo delle Srl sussistono dubbi interpretativi.

Secondo la prevalente tesi interpretativa *"In seguito alle modificazioni dell'articolo 2463 cod. civ., ad opera del D.L. 76/2013, tutte le s.r.l., a prescindere dall'ammontare del capitale sociale: a) possono deliberare una riduzione del capitale sociale a copertura di perdite a un ammontare inferiore a euro diecimila, sia qualora la società versi nelle situazioni di cui agli articoli 2482-bis e 2482-ter cod. civ. sia qualora essa abbia perdite inferiori a un terzo del capitale sociale"* (Massima Consiglio Notarile di Milano n. 143 del 19.05.2015).

Il Consiglio Nazionale del Notariato, con lo Studio n. 892/2013, ha invece distinto il caso delle Srl costituite con capitale di almeno 10.000 euro da quello delle Srl già costituite con capitale inferiore alla suddetta soglia: nel primo caso ha ritenuto applicabili le previsioni dell'articolo 2482 ter cod. civ. (*"Sebbene, quindi, la soglia dei 10.000 euro non rappresenti più l'ammontare minimo del capitale, essa comunque rimane una soglia rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 2482-ter, c.c., in quanto il suo superamento determina l'applicazione di regole differenti in tema di conferimenti ed accantonamento della riserva legale"*).

La giurisprudenza, invece, ha finora ritenuto che, se le perdite riducono il capitale sociale a meno di 10.000 euro, la società si scioglie, salvo che risulti un'espressa volontà dei soci di proseguire l'attività come Srl a capitale sotto la richiamata soglia (giudice delegato al Registro imprese del Tribunale di Udine, decreto 26.09.2017).

Si ricorda, ad ogni buon conto, che, ai sensi dell'articolo 2482 ter cod. civ. *"Se, per la perdita di*

oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dal numero 4) dell'articolo 2463, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo”.

Nessun obbligo è quindi previsto in caso di perdite inferiori a 1/3 del capitale che riducono il capitale sotto il limite legale.

Per **aderire alla Community di Euroconference In Diretta**, gli interessati possono cercarci su Facebook o utilizzare il link <https://www.facebook.com/groups/2730219390533531/>

